



## COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio:

### ORDINANZA N. 43 DEL 28-12-2021

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ PER LE QUALI NON È POSSIBILE GESTIRE LE MISURE NECESSARIE A CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE.**

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) e in particolare il decreto legge 24/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**VISTO** l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 17/12/2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano." e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. del 17/12/2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.";

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 18/12/2021 "Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica.";

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 172 del 17/12/2021 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

*Ulteriori disposizioni.”, che prevede alla lett. A. Misure relative al comportamento personale: “Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili.”;*

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022” e in particolare:

- il comma 1 dell’art. 4 ove prevede: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca”;*
- il comma 1 dell’art. 6 ove prevede: *“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.”;*

**VISTA** la propria ordinanza n. 41 del 09/12/2021 ad oggetto: “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE – OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE”;

**DATO ATTO**, per quanto sopra riportato, che le disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 41 del 09/12/2021 vengono superate dalle intervenute disposizioni statali e regionali ;

**DATO ATTO** che, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 1° dicembre 2021 e presieduto dal Prefetto di Venezia, i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle AUSL n. 3 e 4 hanno riferito in merito alla situazione epidemiologica della Città Metropolitana di Venezia, evidenziando che nell’ultimo mese si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

**CONSIDERATO** che, alla luce dei dati appresi in sede di C.P.O.S.P. e di quanto emerso nello stesso incontro, i Sindaci sono stati invitati ad adottare, ognuno per il proprio territorio di competenza, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;

**EVIDENZIATO** che, specie nel periodo delle tradizionali festività natalizie, potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito;

**RILEVATO** che l’usanza, tipica delle nostre zone, di dare vita a spettacoli pirotecnici e accensione dei falò della Befana, cosiddetti “Pan e Vin”, può ingenerare aggregazione e conseguenti assembramenti di persone difficilmente controllabili;

**DATO ATTO** che la situazione epidemiologica della nostra zona, e in particolare del Comune di Fossalta di Piave, evidenzia nell’ultimo mese un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 soprattutto fra le fasce più giovani con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

**RITENUTO** che per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, sussista, sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può

essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la formazione di possibili assembramenti di persone nei luoghi più disparati del Comune nel periodo corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per il potenziale pericolo di danno alla salute pubblica;

**RILEVATO** che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica privata;

**RITENUTO**, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 gennaio 2022, in linea con quanto stabilito dal D.L. n. 221 del 24/12/2021;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**RICHIAMATI** e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della incolumità e salute pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

**SUSSISTENDO** allo stato attuale una situazione di emergenza sanitaria e ritenuto necessario tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, con l'adozione da parte del sindaco di opportuno provvedimento contingibile e urgente;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

in via precauzionale, al fine di contenere le criticità igienico-sanitarie connesse alla diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **con effetto immediato, sino al 31 gennaio 2022 compreso**, salvo diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, quanto segue:

- **sono sospesi gli spettacoli pirotecnici e le manifestazioni denominate "Pan e Vin" e l'accensione dei Falò della Befana.**

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto, come pure si intendono superate, in virtù delle dalle intervenute prescrizioni statali e regionali in premessa illustrato, le disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 41 del 09/12/2021.

In base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90 e s.m.i., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del provvedimento di cui si tratta, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul

sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché a pubblicarla nell'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Venezia cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di Noventa di Piave e al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di San Donà di Piave, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale è affidato il compito di farlo osservare.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento ammesso ricorso entro 30 giorni, al T.A.R. della Regione del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Fossalta di Piave.

## **AVVERTE**

che in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14.07.2020 n. 74.

## **DISPONE**

la presente ordinanza:

- sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee (pubblicazione albo pretorio, avviso pubblico, sito web e pagina Facebook del comune);
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Il Sindaco  
Finotto Manrico

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia della presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo On-Line del Comune al nr. 1482 per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29-12-2021

IL MESSO COMUNALE